

**Legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18 (BUR n. 94/2003) -
Testo storico**

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA
COSTITUZIONE, QUALE SOCIO FONDATORE, DELLA
FONDAZIONE "VAJONT 9 OTTOBRE 1963" CON SEDE IN
LONGARONE (BL)**

Art. 1 - Partecipazione alla Fondazione.

1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme al Comune di Longarone (BL), alla Edison S.p.A. e all'ENEL S.p.A., alla istituzione della Fondazione "Vajont 9 ottobre 1963", che sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione, senza fini di lucro, persegua i seguenti scopi principali:

- a) lo studio dei problemi dell'ambiente montano e in particolare della zona del Vajont;
- b) la ricerca in materia di difesa e valorizzazione della montagna alpina, lo studio idrogeologico della montagna e relativi rischi, anche in relazione allo sfruttamento e/o attraversamento del territorio per la produzione e la conduzione di risorse energetiche. A tal fine la Fondazione promuove la nascita di un osservatorio permanente sullo sviluppo energetico, composto in forma equilibrata da rappresentanti del mondo produttivo, ambientalista e dalle associazioni delle vittime della tragedia, e indicati dalle rispettive associazioni;
- c) supportare e coadiuvare gli enti locali nello studio e nella ricerca di cui alle lettere a) e b) per l'individuazione degli indispensabili interventi di prevenzione dei rischi idrogeologici;
- d) l'organizzazione di attività di ricerca e studio, nonché di iniziative scientifiche, culturali e promozionali tendenti a ricordare le vittime della sciagura del Vajont del 9 ottobre 1963, anche al fine di impedire che il dissennato sfruttamento delle risorse della natura a scopi industriali produca in avvenire analoghi disastri;
- e) la realizzazione di progetti mirati al sostegno dei familiari delle vittime della tragedia e dei superstiti, da sostanzirsi anche con attività specifiche di sostegno psicologico.

Art. 2 - Competenza per l'adozione degli atti di fondazione.

1. La Giunta regionale, preso atto della compatibilità dello statuto della Fondazione con quanto previsto dall'articolo 1, autorizza il Presidente a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato esercita i diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione del

Veneto.

Art. 3 - Rappresentanti della Regione nella Fondazione.

1. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto nello statuto della Fondazione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 - Relazione annuale.

1. La Fondazione presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 5 - Contributi annuali.

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 125.000,00 per l'anno 2003, per l'anno 2004 e per l'anno 2005.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificato in euro 125.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2003-2005, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U009 "Contributi e partecipazioni in enti e associazioni" del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.